

Delib.Ass.Legisl. 1 giugno 2011, n. 13 ⁽¹⁾.

Piano regionale per il diritto allo studio del sistema scolastico e formativo anni 2011-2013 di cui all'articolo 57 della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione ed alla formazione) e successive modificazioni ed integrazioni.

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 29 giugno 2011, n. 26, parte seconda.

Il Consiglio Regionale

Visto l'articolo 16, comma 3, lettera a) dello Statuto della Regione Liguria.

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni ed integrazioni.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni per il diritto allo studio e all'istruzione) e successive modificazioni ed integrazioni.

Vista la legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione) e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'articolo 57, ai sensi del quale il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria, su proposta della Giunta, approva ogni tre anni il Piano regionale per il diritto allo studio del sistema scolastico e formativo.

Ritenuto, pertanto, di approvare il Piano regionale per il diritto allo studio del sistema scolastico e formativo per gli anni 2011-2013, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e necessaria (*Allegato A*).

Dato atto che per la realizzazione degli interventi previsti nel citato Piano si provvederà con i fondi iscritti ai relativi capitoli di bilancio per ciascun anno, nei limiti delle risorse disponibili.

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2011).

Vista la proposta di Delib.G.R. 6 maggio 2011, n. 9, preventivamente esaminata dalla V Commissione consiliare, competente per materia, ai sensi degli articoli 26 dello Statuto e 83, comma 1, del Regolamento interno, nella seduta del 20 maggio 2011.

Ritenuto di accogliere gli emendamenti proposti dalla suddetta Commissione e quelli presentati in sede di discussione in aula.

Delibera

[Testo della deliberazione]

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Piano regionale per il diritto allo studio del sistema scolastico e formativo per gli anni 2011-2013, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e necessaria (Allegato A), costituente atto di pianificazione per gli anni 2011-2013.

Allegato A
Piano regionale per il diritto allo studio del sistema scolastico e formativo anni 2011-2013

Articolo 57 legge regionale 8 giugno 2006, n. 15

(Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione).

Premessa - Introduzione

Esercitare la grande responsabilità della formazione e dell'educazione dei giovani non solo è doverosa ma è ancora possibile, grazie al servizio del corpo docente e di tutti gli organici delle scuole, ma in una più ampia visione di tutti gli adulti nello sviluppo della collaborazione tra scuole e famiglia e scuole e agenzie educative territoriali ed enti locali.

È compito degli amministratori e dei dirigenti, degli insegnanti e dei genitori infondere fiducia nei ragazzi e coraggio nell'interpretare il ruolo di educatori e di adulti in una situazione scolastica e culturale complessa e in continua trasformazione.

Il piano del diritto allo studio scolastico della Regione Liguria vuole essere uno strumento di pianificazione di azioni e finanziamenti che tende ad evitare l'esclusione dal sistema scolastico e formativo. Fino a quando un solo bambino si troverà "fuori dalla scuola", il sistema non avrà raggiunto il suo obiettivo. Anche se non è solo il sistema scolastico che partecipa a tali fenomeni così complessi che coinvolgono le famiglie, le reti primarie il sistema sociale.

Dobbiamo trovare il modo perché i nostri giovani, a prescindere dal loro contesto sociale, familiare, di provenienza di reddito, di nazionalità, di eventuale deficit e handicap, possano credere nel loro futuro e in futuro più giusto.

Il piano non soddisfa di per sé il bisogno educativo dei giovani, ma nell'ambito delle limitate funzioni attribuite alla Regione, deve essere punto di riferimento concreto perché sia consentita a tutti l'attiva partecipazione al mondo scolastico.

Dopo cinque anni dall'entrata in vigore della *legge regionale 8 giugno 2006 n. 15* "Norme in materia di diritto all'istruzione ed alla formazione" la Regione Liguria approva il secondo piano regionale per il diritto allo studio del sistema scolastico in un contesto in fase di continua evoluzione. Siamo infatti in una delicata

fase di applicazione dei cambiamenti derivati dalle diverse riforme scolastiche con una continua modifica degli organici e dei corsi di studio previsti.

I processi più rilevanti riguardano la situazione di sofferenza finanziaria delle Pubbliche Amministrazioni, l'attuazione del titolo V della Costituzione nonché l'andamento del mercato del lavoro con la conseguente maggiore difficoltà all'inserimento della vita professionale. Questi ultimi temi non sono oggetto di questo piano ma presuppongono una necessaria valutazione di esso.

In questo difficile contesto il Piano del Diritto allo studio scolastico deve integrarsi con gli altri piani previsti dalla normativa regionale e sarà indirizzato al potenziamento della rete territoriale. L'apporto delle Istituzioni Scolastiche Autonome a tale rete costituisce lo strumento che garantisce l'attuazione del diritto allo studio.

L'obiettivo è quello di assicurare il rispetto dei principi e dei valori che sono espressi nell'*articolo 1 della legge regionale n. 15/2006* rendendo effettivo il diritto allo studio con attenzione agli studenti capaci, meritevoli e in difficili situazioni economiche, garantendo uniformità di trattamento su tutto il territorio regionale.

Questo obiettivo è strettamente connesso con la valorizzazione della persona umana per assicurare lo sviluppo dell'identità personale e sociale, nel rispetto della libertà e della dignità di ciascuno, dell'uguaglianza e delle pari opportunità, in relazione alle condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere.

L'investimento sui giovani è rivolto, non solo ad una forma di solidarietà tra generazioni, ma anche ad una scommessa sul futuro della regione.

È in quest'ottica che il piano è strumento di un circuito virtuoso tra capacità di sviluppo del sistema produttivo e capacità di alimentazione con un'adeguata offerta di lavoro, grazie a strategie che vedano interagire, da un lato un'attenta gestione del fenomeno migratorio, dall'altro interventi favorevoli all'incremento della partecipazione al lavoro.

Una tale linea di azione richiede un intervento organico e mirato sui principali gruppi di popolazione-target delle politiche del lavoro, ma sollecita anche un impulso verso l'innalzamento dei livelli di istruzione-qualificazione della popolazione.

I principali dati statistici

Indicatori statistici generali

Dalla tavola seguente risulta che la popolazione scolastica della Liguria mantiene complessivamente lo stesso numero di studenti con una leggera crescita negli ultimi anni, non si tratta di valori molto elevati (+795 unità) ma comunque di una tendenza positiva.

Principali indicatori statistici della scuola - Anno Scolastico 2009/2010

Indicatori	Imperia	Genova	La Spezia	LIGURIA
Studenti	27.206	24.255	107.886	209.347
Variazione studenti sull'anno precedente	0,3	0,5	0,8	0,3
Percentuale studenti iscritti in scuole non statali				
- scuole dell'infanzia	28,9	34,8	34,8	30,1
- scuole primarie	8,8	8,8	12,9	9,4
- scuole secondarie di I grado	4,5	5,5	8,0	5,8
- scuole secondarie di II grado	1,3	3,2	9,7	6,1
- Istituti	0,8	10,1	18,9	9,9
Percentuale iscritti su totale iscritti alle scuole secondarie di II grado				
- Istituti artistici	0,0	2,4	4,0	4,4
- Istituti classici	15,5	16,7	18,1	16,8
- Istituti linguistici	0,0	0,0	2,7	0,0
- Istituti scientifici	19,1	24,7	25,2	22,2
- Istituti d'arte	4,0	0,0	1,0	1,1
- Istituti magistrali	11,8	10,8	8,6	9,7
- Istituti professionali	21,8	21,1	20,0	17,2
- Istituti tecnici	30,7	30,3	28,3	30,1
Percentuale femminile su studenti iscritti alle scuole secondarie di II grado	49,7	49,0	49,2	49,1
Tasso di scolarità, iscritti scuole secondarie di II grado su popolazione 14-19 anni (a) (b)	89,8	89,9	93,5	91,0

Fonte: Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

(a) Popolazione al 31.12.2008

Percentuale alunni stranieri

Il numero di alunni stranieri negli ultimi anni è stato in costante crescita. La percentuale degli studenti stranieri iscritti al sistema scolastico ligure tende all'aumento e sicuramente in misura più elevata del totale degli studenti: la variazione percentuale tra gli anni scolastici 2005/2006 e 2009/2010 supera il 3% a livello regionale, con valori provinciali che variano tra il 4,2% della provincia di Imperia ed il 2,8% rilevato in provincia di Genova.

Il totale della regione negli ultimi anni scolastici è stato il seguente:

a.s. 2005/2006	6,90%
a.s. 2006/2007	7,70%
a.s. 2007/2008	8,99%
a.s. 2008/2009	9,59%

La percentuale degli alunni stranieri è destinata in futuro ad aumentare. Tale valutazione è effettuata tenendo conto delle nascite senza considerare i flussi migratori non facilmente prevedibili.

Sulla base di tali elementi si stimano le seguenti possibili percentuali di alunni stranieri che faranno il loro ingresso nel primo anno della scuola dell'obbligo nei seguenti anni scolastici:

2011/2012 dato stimato	10,17%
2012/2013 dato stimato	10,47%
2013/2014 dato stimato	12,21%
2014/2015 dato stimato	13,68%
2015/2016 dato stimato	14,84%

Considerato il rilievo del dato statistico si propone un'analisi in dettaglio per provincia e per tipologia di scuola (Fonte MIUR – Rilevazioni integrative 2009/2010)

Provincia	Tipologia scuola		
Genova	Scuole paritarie	Scuola dell'infanzia	8,28%
		Scuola primaria	2,97%
		Scuola superiore di I grado	2,47%
		Scuola superiore di II grado	3,90%
	Scuole statali	Scuola dell'infanzia	11,64%
		Scuola primaria	11,41%
		Scuola superiore di I grado	12,39%
		Scuola superiore di II grado	10,46%
			Totale provincia: 10,33%
	Imperia	Scuole paritarie	Scuola dell'infanzia
Scuola primaria			1,19%
Scuola superiore di I grado			2,71%
Scuola superiore di II grado			2,94%
Scuole statali		Scuola dell'infanzia	13,25%
		Scuola primaria	12,62%
		Scuola superiore di I grado	13,29%
		Scuola superiore di II grado	8,66%
		Totale provincia: 10,86%	

La Spezia

Scuole paritarie

Scuola dell'infanzia	7,82%
Scuola primaria	2,27%
Scuola superiore di I grado	1,72%

Scuole statali

Scuola dell'infanzia	7,55%
Scuola primaria	9,49%
Scuola superiore di I grado	10,71%
Scuola superiore di II grado	7,93%
Totale provincia: 8,71%	

Savona

Scuole paritarie Scuola dell'infanzia	2,48%
Scuola primaria	2,55%
Scuola superiore di I grado	2,95%
Scuola superiore di II grado	1,25%

Scuole statali

Scuola dell'infanzia	12,98%
Scuola primaria	10,82%
Scuola superiore di I grado	11,24%
Scuola superiore di II grado	7,59%
Totale provincia: 9,40%	
Totale regione: 10,02%	

Scuole dell'infanzia

La tavola seguente evidenzia un decremento nel numero delle scuole, una sostanziale stabilità nel numero delle sezioni ed un incremento degli alunni in generale e di quelli stranieri in particolare.

Scuole, sezioni e alunni delle scuole dell'infanzia per provincia

ANNI SCOLASTICI PROVINCE	SCUOLE	SEZIONI	ALUNNI		
			Totale	di cui con handicap	di cui stranieri
2006/2007	586	1.589	37.074	419	2.067
2007/2008	581	1.576	36.655	410	2.119
2008/2009	576	1.563	36.549	403	2.346
2008/2010 - DATI PROVINCIALI					
Imperia	95	230	5.205	43	584
Savona	111	276	6.585	41	614
Genova	264	664	32.627	102	2.022
La Spezia	86	214	5.030	34	385
LIIGURIA	676	1.684	87.253	223	4.585

Fonte: Ufficio Statistica Regionale per la Liguria

Scuole primarie

La tavola seguente evidenzia un decremento delle scuole e delle classi a fronte di un'invarianza del numero degli alunni in generale ed una riduzione del numero di quelli stranieri.

Scuole, classi e alunni delle scuole primarie per provincia

ANNI SCOLASTICI PROVINCE	SCUOLE	CLASSI	ALUNNI		
			Maschi	Femmine	di cui handicap di cui stranieri
2006/2007	493	2.377	21.706	20.991	1.027
2007/2008	487	2.346	21.655	20.912	1.451
2008/2009	483	2.300	21.618	20.913	1.698
2008/2010 - DATI PROVINCIALI					
Imperia	88	473	4.463	4.107	205
Savona	93	628	6.034	5.281	203
Genova	228	1.248	17.244	16.400	794
La Spezia	80	487	4.241	4.126	174
LIIGURIA	489	2.316	21.742	20.998	1.286

Fonte: Ufficio Statistica Regionale per la Liguria

Alunni per anno di corso delle scuole primarie per provincia

ANNI SCOLASTICI PROVINCE	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO	5° ANNO	TOTALE
2006/2007	12.453	12.096	12.214	12.304	12.258	61.327
2007/2008	12.245	12.432	12.222	12.240	12.429	61.567
2008/2009	12.268	12.276	12.497	12.255	12.423	61.721
2009/2010 - DATI PROVINCIALI						
Imperia	1.051	1.025	1.208	1.207	1.273	6.802
Savona	2.225	2.198	2.118	2.228	2.146	10.915
Genova	6.631	6.798	6.794	6.803	6.720	33.724
La Spezia	1.699	1.648	1.606	1.742	1.692	8.489
LIGURIA	12.246	12.268	12.328	12.560	12.331	61.740

Fonte: Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Scuole secondarie di primo grado

Le tavole seguenti evidenziano un incremento del totale degli alunni in generale e di quelli stranieri in particolare con una riduzione di classi. Tale tendenza è confermata nei dati relativi al secondo ed al terzo anno di corso.

Scuole, classi e alunni delle scuole secondarie di 1° grado per provincia

ANNI SCOLASTICI PROVINCE	SCUOLE CLASSI		ALUNNI			Totale	
	Maschi	Femmine	di cui con handicap	di cui stranieri			
2006/2007	175	1.781	19.654	17.918	1.309	3.566	37.572
2007/2008	177	1.759	19.781	18.069	1.211	4.015	37.850
2008/2009	182	1.939	20.414	18.325	1.224	4.379	38.739
2009/2010 - DATI PROVINCIALI							
Imperia	26	249	3.010	2.626	213	710	5.636
Savona	34	305	3.488	3.291	176	742	6.779
Genova	103	956	11.259	10.140	589	2.483	21.409
La Spezia	29	266	2.811	2.727	207	583	5.538
LIGURIA	192	1.776	20.578	18.784	1195	4.523	39.362

Fonte: Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Alunni per anno di corso delle scuole secondarie di 1° grado per provincia

ANNI SCOLASTICI PROVINCE	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	TOTALE
2006/2007	12.414	12.468	12.690	37.572
2007/2008	12.896	12.485	12.469	37.850
2008/2009	13.172	12.901	12.666	38.739
2008/2009 - DATI PROVINCIALI				
Imperia	1.855	1.953	1.828	5.636
Savona	2.277	2.283	2.219	6.779
Genova	7.197	7.142	7.070	21.409
La Spezia	1.815	1.869	1.854	5.538
LIGURIA	13.144	13.247	12.971	39.362

Fonte: Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.

Scuole secondario di secondo grado

Le tabelle che seguono evidenziano un decremento degli alunni in generale ed un incremento di quelli stranieri in particolare. La tendenza al decremento è confermata dai dati per anni di corso ad eccezione di quelli del quarto anno.

Scuole, classi e alunni delle scuole secondarie di 2° grado per provincia

ANNI SCOLASTICI PROVINCE	SCUOLE CLASSI		ALUNNI			Totale	
	Maschi	Femmine	di cui con handicap	di cui stranieri			
2006/2007	163	2.868	30.107	28.647	851	3.770	58.754
2007/2008	159	2.867	30.219	28.888	866	4.475	59.107
2008/2009	160	2.794	30.085	28.692	894	4.781	58.777
2009/2010 - DATI PROVINCIALI							
Imperia	22	386	4.040	3.993	183	690	8.033
Savona	31	489	5.128	4.928	181	743	10.056
Genova	80	1.491	16.417	15.909	404	3.175	32.326
La Spezia	21	382	4.029	3.792	189	620	7.821
LIGURIA	154	2.748	29.614	28.622	957	5.229	58.236

Fonte: Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Alunni per anno di corso delle scuole secondarie di 2° grado per provincia

ANNI SCOLASTICI	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO	5° ANNO	TOTALE
2006/2007	14.847	13.418	11.718	10.301	9.270	59.554
2007/2008	14.408	12.852	11.740	10.422	9.619	59.041
2008/2009	14.342	12.305	12.107	10.424	9.529	58.777
2009/2010 - DATI PROVINCIALI						
Imperia	2.055	1.650	1.858	1.431	1.259	8.053
Spagna	2.415	2.100	2.047	1.865	1.565	10.092
Genova	7.847	6.736	6.582	6.800	6.301	32.266
La Spezia	1.851	1.631	1.571	1.474	1.264	7.821
LIGURIA	14.168	12.080	11.858	10.891	9.429	58.226

Fonte: Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Alunni per anno di corso e tipologia di istituto delle scuole secondarie di secondo grado

Dalle tavole seguenti si rileva globalmente una stabilità di iscrizioni per quanto riguarda gli istituti tecnici, d'arte, artistici e linguistici. Si rileva un incremento relativamente agli istituti professionali e classici. Gli Istituti Tecnici, con il 30% degli iscritti, costituiscono sempre la tipologia di scuola secondaria preferita dagli studenti liguri, seguita dai Licei Scientifici con il 22% e dagli Istituti Professionali con il 20%. A livello provinciale si rilevano distribuzioni analoghe al livello regionale, l'unica differenza si registra nella provincia della Spezia dove gli iscritti agli Istituti tecnici sono sempre la maggioranza (38%) ma gli iscritti ai licei classici (21%) superano sia gli Istituti Professionali (17%) sia i Licei Scientifici (10%).

Alunni per anno di corso e tipologia di istituto delle scuole secondarie di 2° grado per provincia

ANNO SCOLASTICO	TECNICO		ARTE		MASSIMALE		PROFESSIONALE					
	1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°				
	Totale		Totale		Totale		Totale					
2006/2007	4.422	3.982	17.822	150	115	859	1.289	809	5.100	3.380	1.645	11.618
2007/2008	4.280	2.881	17.880	103	102	882	1.186	882	5.107	2.286	1.584	11.706
2008/2009	4.281	2.833	17.884	107	102	884	1.187	888	5.141	2.111	1.530	11.553
2009/2010 - DATI PROVINCIALI												
Imperia	853	325	2.470	84	59	323	220	183	349	910	225	1.702
Spagna	705	484	3.590	-	-	226	179	1.081	584	300	2.100	
Genova	3.229	1.953	9.184	89	79	317	470	380	2.148	1.602	752	6.462
La Spezia	880	488	2.880	-	-	208	144	728	342	203	1.386	
LIGURIA	4.247	2.790	17.882	187	138	888	1.198	879	4.247	2.247	1.619	11.678

Fonte: Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Alunni per anno di corso e tipologia di liceo delle scuole secondarie di 2° grado per provincia

ANNI SCOLASTICI	SCIENTIFICO			CLASSICO			ARTISTICO			LINGUISTICO		
	Anni		Totale	Anni		Totale	Anni		Totale	Anni		Totale
	1°	5°		1°	5°		1°	5°		1°	5°	
2006/2007	3.421	2.239	13.684	1.612	1.182	6.969	525	226	1.981	164	172	881
2007/2008	3.281	2.297	13.983	1.568	1.313	7.065	531	277	1.954	176	163	881
2008/2009	3.233	2.406	13.968	1.540	1.280	6.999	529	233	1.888	164	184	878
2009/2010 - DATI PROVINCIALI												
Imperia	337	255	1.534	235	172	1.005	-	-	-	-	-	-
Savona	594	400	2.481	227	212	1.074	69	40	244	-	-	-
Genova	1.749	1.507	8.156	844	781	3.901	389	131	1.300	172	186	870
La Spezia	169	114	764	373	263	1.611	99	62	348	-	-	-
LIGURIA	2.849	2.276	12.935	1.679	1.428	7.591	557	233	1.892	172	186	870

Fonte: Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Assetto istituzionale delle competenze

L'articolo 117 della Costituzione individua in capo allo Stato la competenza relativa alle "norme generali sull'istruzione", assegnando alle sfere di legislazione concorrente la materia "istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e formazione professionale".

Per fornire un corretto quadro d'insieme occorre tenere nella giusta considerazione tutte quelle altre materie, o meglio funzioni relative a materie, disseminate nell'articolo 117 e riguardanti la competenza esclusiva statale, che hanno in qualche misura la potenzialità di incidere nella disciplina in esame, quali, ad esempio la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritti civili e sociali, l'immigrazione e l'ordinamento civile.

Il ribaltamento del principio di residualità avvenuto con la riforma del Titolo V permette di affermare che qualsiasi questione diversa da “norme generali sull'istruzione” può essere oggetto di competenza legislativa regionale. È inoltre ammessa una ampia potestà regolamentare ed è riconosciuta la cosiddetta “costituzionalizzazione dell'autonomia scolastica”, imponendo quale limite al legislatore regionale il rispetto di tale autonomia.

La competenza regionale concorrente deve rispettare le norme generali sull'istruzione di rango statale, i principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato, i principi di autonomia delle istituzioni scolastiche nonché altri principi quali, ad esempio, i livelli essenziali delle prestazioni.

Accanto a questa tipologia di potestà legislativa, alla regione compete, inoltre, una sfera di attribuzione esclusiva, che può essere esercitata soltanto per l'istruzione e la formazione professionale come recita l'inciso dell'articolo 117, comma 3, anch'essa sottoposta a competenze e poteri statali e a principi di carattere autonomistico.

La giurisprudenza della Corte Costituzionale è più volte intervenuta con sentenze aventi ad oggetto la materia istruzione: basti ricordare le note Sentenze n. 13/2004, n. 34/2005, n. 37/2005, n. 279/2005.

Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, si articola a livello regionale in Uffici Scolastici regionali che svolgono a livello regionale la funzione di “interfaccia” con il sistema nazionale di istruzione.

Il *D.Lgs. 112/1998*, relativo al “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*”, agli articoli 138 e 139 attribuisce alle Regioni ed agli Enti locali funzioni relative all'istruzione.

L'articolo 138, in particolare, delega alle Regioni le seguenti funzioni amministrative:

- a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
- b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);
- c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
- d) la determinazione del calendario scolastico;
- e) i contributi alle scuole non statali;
- f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.

L'*articolo 139 del D.Lgs. 112/98* ha stabilito che sono attribuiti alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:

- a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
- b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
- c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;

- d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
- e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
- f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
- g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.

Il *D.P.R. 275/1999* "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59" all'articolo 14 attribuisce le seguenti funzioni alle Autonomie scolastiche:

1. dal 1° settembre 2000 sono attribuite le funzioni già di competenza dell'Amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate all'Amministrazione centrale e periferica;

2. le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali. le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli alunni;

3. le istituzioni scolastiche provvedono all'amministrazione, alla gestione del bilancio e dei beni e alle modalità di definizione e di stipula dei contratti di prestazione d'opera in conformità a quanto stabilito dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 21, commi 1 e 14 della legge 59/1997. Tale regolamento stabilisce le modalità di esercizio della capacità negoziale e ogni adempimento contabile relativo allo svolgimento dell'attività negoziale medesima, nonché modalità e procedure per il controllo dei bilanci della gestione e dei costi;

4. le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi amministrativi e contabili tenendo conto del nuovo assetto istituzionale delle scuole e della complessità dei compiti ad esse affidati, per garantire all'utenza un efficace servizio. Assicurano comunque modalità organizzative particolari per le scuole articolate in più sedi. Le istituzioni scolastiche concorrono, altresì, anche con iniziative autonome, alla specifica formazione e aggiornamento, culturale e professionale del relativo personale per corrispondere alle esigenze derivanti dal presente regolamento;

5. alle istituzioni scolastiche sono attribuite competenze in materia di articolazione territoriale della scuola.

Il quadro normativo regionale

La *legge regionale 8 giugno 2006, n. 15* ha revisionato la materia del diritto all'istruzione e alla formazione prevedendo la seguente organizzazione generale del sistema:

- la Regione svolge funzioni di indirizzo e programmazione
- gli Enti Locali (Comuni e Province) hanno un ruolo più rilevante nella scelta e nell'erogazione di contributi, a seconda della necessità della popolazione e del territorio
- le Istituzioni Scolastiche Autonome – I.S.A. hanno uno spazio specifico nella gestione dei propri progetti

- l'Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari – A.R.S.S.U. ha un nuovo e più impegnativo ruolo, non limitato al Diritto allo Studio Universitario ma esteso anche al Diritto allo Studio del Sistema Scolastico e Formativo.

In attuazione di tale legge è stato approvato dal Consiglio regionale nel 2008, dopo un anno di sperimentazione, il Piano triennale per il diritto allo studio del sistema scolastico e formativo per il periodo 2008-2010.

Il Piano ha dato attuazione concreta a quanto previsto dalla nuova normativa attraverso interventi volti a sostenere le famiglie per quanto concerne la partecipazione alle spese scolastiche, nonché a premiare gli studenti più meritevoli.

Dalla nuova normativa regionale emerge, tuttavia, una diversa e più ampia concezione del diritto allo studio sancito dall'articolo 34, secondo comma, della Costituzione: “I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”. La *legge regionale 8 giugno 2006, n. 15* inquadra il diritto allo studio sancito dal citato art. 34 della Costituzione nel più ampio contesto delineato dall'articolo 3, secondo comma: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

È stata perseguita la duplice finalità di fornire ai meritevoli, che manchino dei mezzi, il supporto economico per il proseguimento degli studi e di disegnare un nuovo modello di scuola attraverso una serie di interventi che coinvolgono gli Enti locali, gli Istituti scolastici e gli Enti di formazione. Il Piano triennale ha finalizzato questi interventi al miglioramento dell'offerta formativa, al recupero di tutti quei giovani che per motivi diversi (sociali, familiari e personali) incontrano difficoltà nell'inserimento del mondo della scuola o lo abbandonano precocemente, al supporto per l'inserimento di studenti diversamente abili al fine di garantire agli stessi il pieno diritto allo studio.

Il fenomeno dell'immigrazione ha portato anche nella nostra regione persone provenienti da Paesi diversi con conseguenti problemi di inserimento riguardanti anche e forse soprattutto la scuola. Anche a questo tema il Piano triennale ha tentato di dare risposta.

Nella diversa concezione del diritto allo studio è stata poi favorita una formazione continua anche dopo il periodo scolastico per agevolare coloro che proseguono o completano gli studi anche in età adulta.

Fra gli strumenti messi in campo dal Piano triennale particolare significato assumono poi quelli volti a sostenere gli Enti locali, in particolare i Comuni montani e quelli meno dotati di risorse finanziarie.

A conclusione del primo ciclo triennale del Piano, si può osservare come, facendo leva sulla descritta tipologia di interventi, la Regione abbia potuto canalizzare importanti risorse a sostegno delle famiglie e della scuola in Liguria.

Naturalmente l'esperienza di questi tre anni impone di considerare quanto può essere migliorato, tendo conto che, con l'approvazione della *legge regionale 11 maggio 2009, n. 18* “Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento”, il quadro legislativo regionale è mutato con il conseguente superamento del tradizionale modo di considerare l'istruzione come sistema educativo e di apprendimento che copre tutto l'arco della vita mentre ora è considerata come formazione giovanile dell'individuo.

Quanto sopra non può prescindere dal particolare momento in cui sono in corso complessi processi di cambiamento che riguardano la realtà scolastica del Paese e, quindi, l'intero sistema istruzione – formazione professionale – e lo stato della finanza pubblica che presenta una riduzione delle risorse assegnate dallo Stato alle Regioni.

Questa situazione impone un'accurata individuazione di priorità verso le quali canalizzare le risorse disponibili che nel prossimo triennio subiranno un'inevitabile contrazione rispetto al recente passato. Tutto

questo comporta una migliore capacità di individuazione dei punti strategici dell'autonomia scolastica al fine di raggiungere pienamente i principi del diritto allo studio così come sanciti dalla Costituzione e dalle leggi.

La strategia regionale

L'ispirazione complessiva della strategia regionale è improntata all'assunzione piena delle competenze assegnate ai diversi soggetti dal titolo V della Costituzione ed alla costruzione del nuovo ruolo sopra indicato.

Il sistema educativo regionale, all'interno del quale si collocano gli interventi previsti dal presente Piano Triennale in attuazione della normativa regionale costituisce servizio pubblico di interesse generale e si ispira ai seguenti principi:

- centralità della persona, le cui aspirazioni debbono essere assecondate, al fine di assicurare il pieno esercizio del diritto all'istruzione lungo tutto l'arco della vita;
- equità, quale garanzia per tutti i cittadini di pari accesso alle occasioni formative; pari opportunità, attraverso il riconoscimento delle esigenze specifiche di cui sono portatrici le singole persone, in considerazione dell'appartenenza di genere, dell'età, delle fasi del ciclo di vita, della religione, della nazionalità, dell'origine etnica, della presenza di disabilità e di disturbi comportamentali.

Conseguentemente, l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli interventi del Piano Triennale rispondono ai seguenti criteri:

- integrazione, nella duplice valenza di unitarietà della programmazione dell'offerta educativa regionale e di raccordo con le politiche parallele degli Enti Locali in capo ai quali permane l'attuazione degli interventi verso i cittadini;
- riconoscimento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nella collaborazione e nel sostegno alle stesse;
- sostegno alle famiglie mediante modifiche che consentano malgrado la riduzione delle risorse un ampio utilizzo degli strumenti previsti sul piano;
- continuità educativa, assicurata attraverso lo sviluppo di un'offerta di istruzione da coordinare con l'offerta di formazione, orientamento e sostegno nei passaggi tra diversi percorsi educativi;
- flessibilità educativa, intesa quale capacità del sistema educativo di adeguarsi sviluppando un'offerta rispondente alle esigenze delle persone, dei territori e del sistema economico e produttivo;
- partenariato, a conferma del ruolo centrale che le rappresentanze di interessi, attraverso una chiara attribuzione delle responsabilità, possono avere nella definizione di un'offerta educativa coerente con le dinamiche di sviluppo del territorio. Nello specifico la normativa regionale promuove e sostiene la possibilità, per la realizzazione degli interventi oggetto della legge, di stipulare accordi di collaborazione tra gli enti territoriali, le istituzioni scolastiche autonome;
- sussidiarietà orizzontale, per la valorizzazione degli apporti provenienti dalle diverse espressioni e componenti della società civile.

La concreta attuazione di tali principi deve tenere conto dell'attuale situazione di complesso cambiamento già delineato.

Pertanto la programmazione degli interventi del triennio deve perseguire tre finalità:

- assicurare la funzione normativa del piano, prevedendo i presupposti giuridici per l'attivazione degli interventi previsti dalla legge regionale;
- sviluppare il ruolo della Regione come Ente promotore di reti scolastiche coordinando i diversi piani regionali in ambito scolastico e formativo previsti nella *L.R. n. 15/2006* e nella *L.R. n. 18/2009*;
- dare indicazioni per assicurare la compatibilità degli interventi con i livelli attuali di finanziamento, attuando in questo modo gli obiettivi proposti dal Piano.

Per realizzare tali finalità, oltre agli interventi previsti dalla normativa, verranno promosse le seguenti azioni che sostengono lo sviluppo delle reti territoriale:

- attività di informazione e consulenza alle scuole mediante la creazione di uno sportello presso l'Azienda Regionale per i Servizi Scolastici e Universitari come supporto alle reti scolastiche nella ricerca di contributi e nella ricerca delle buone pratiche per la loro diffusione;
- attivazione di iniziative di rilevanza regionale;
- contributo, anche mediante compartecipazione, a progetti di rilevanza regionale eventualmente su uno o più temi predefiniti dalla Giunta Regionale;
- indicazioni da parte della Giunta Regionale agli enti locali affinché le risorse a loro assegnate siano utilizzate per specifiche priorità.

Disposizioni specifiche

Funzioni dei comuni

Le funzioni amministrative concernenti gli interventi in materia di diritto allo studio sono esercitate dai Comuni.

Nel triennio 2008-2010 sono state erogate complessivamente risorse per euro 7.000.000,00.

Sono a carico del Comune di residenza dell'alunno gli interventi di assistenza scolastica, in particolare:

- a) partecipazione alla spesa per i libri di testo;
- b) servizi di mensa;
- c) servizi di trasporto;
- d) servizi individualizzati per persone disabili;
- e) servizi di mediazione culturale;
- f) servizi per la convivialità e la residenzialità degli studenti.

La Regione contribuisce al cofinanziamento delle spese sostenute dai Comuni, prioritariamente quelli più deboli, nell'esercizio delle loro funzioni, con l'obiettivo di garantire a tutti i destinatari pari opportunità nell'accesso ai servizi per il diritto allo studio.

I contributi regionali sono riservati al finanziamento degli oneri relativi alle funzioni richiamate, con espressa esclusione di altri interventi comunali diretti al sostegno del reddito delle famiglie in difficoltà economiche.

A tal fine, la Regione ripartisce le risorse, tenuto conto dei seguenti indicatori:

- a) stato economico e patrimoniale del Comune, volume delle entrate, spesa per l'assistenza scolastica;
- b) densità della popolazione, distanze da coprire tra le sedi scolastiche e le frazioni dei piccoli Comuni la distanza tra il Comune e la sede delle Istituzioni scolastiche e formative, quando non sono presenti nel Comune stesso;
- c) consistenza della popolazione studentesca per fasce d'età;
- d) funzioni associate tra i diversi Comuni.

Al fine del riparto tra i Comuni delle risorse disponibili, si individuano indicatori economico-finanziari derivanti dai seguenti elementi:

- a) stato economico e patrimoniale del Comune, volume delle entrate, spesa per l'assistenza scolastica;
- b) densità della popolazione;
- c) consistenza della popolazione studentesca;
- d) ubicazione montana o parzialmente montana dei Comuni.

Gli indicatori enunciati investono tre aspetti distinti delle realtà comunali:

- un primo aspetto, sintetizzato nel punto a), è riconducibile alla situazione economico finanziaria dell'Ente, alla sua capacità di far fronte alle spese, alla sua capacità fiscale e al fabbisogno di spesa per la specifica funzione di istruzione ed assistenza scolastica;

- una seconda dimensione, espressa nei punti b) e c), richiama le caratteristiche morfologiche e demografiche del territorio comunale: si tratta infatti di variabili da assumere come dati con cui l'ente deve fare i conti in relazione alla produzione e all'offerta del servizio di assistenza scolastica;

- il terzo elemento, di carattere prettamente qualitativo, è rappresentato dal punto d) nel quale si raccolgono le informazioni relative all'offerta del servizio e alle modalità di gestione amministrativa dello stesso.

Dalle considerazioni svolte si può pertanto individuare:

1. un set di indicatori finanziari che esprimano il posizionamento del comune in ambito regionale rispetto ai criteri individuati nel punto a);
2. un indicatore correlato con la densità della popolazione (punto b) e uno legato alla consistenza della popolazione studentesca (punto c) che rappresentino congiuntamente il fattore "dimensionale" dell'ente locale (sia in termini demografici che geografici) secondo quanto espresso nei punti b) e c) dell'articolo 9 della legge.

Quantificazione degli indicatori

In relazione ai punti a), b) e c) della legge sono individuati cinque indicatori.

POP = quota percentuale della popolazione scolastica comunale sul corrispondente totale regionale.

ICI = distanza del valore pro capite del patrimonio immobiliare comunale dalla media regionale.

RIS = distanza del valore pro capite delle entrate tributarie comunali dalla media regionale.

ISTR = distanza del valore pro capite comunale della spesa per la funzione di istruzione ed assistenza scolastica dalla media regionale.

DENS = distanza del valore comunale della densità della popolazione dal valore medio regionale ICI, RIS ed ISTR sono indicatori di natura economico-finanziaria mentre POP e DENS esprimono congiuntamente il “fattore dimensionale” del comune.

POP - La quota percentuale della popolazione scolastica comunale è ottenuta isolando il dato per classi d'età compresa tra i 6 e i 18 anni a livello comunale dell'ultima fonte ISTAT. Tale dato è rapportato al totale della popolazione scolastica regionale.

ICI - L'indicatore sullo stato economico e patrimoniale del comune “ICI” è determinato a partire dai dati sul patrimonio immobiliare ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili in ragione del fatto che l'autonomia impositiva dei comuni, e dunque la relativa ricchezza, è determinata in massima parte dal gettito ICI di cui il patrimonio immobiliare rappresenta la base imponibile. Il numero indice è calcolato come somma delle basi imponibili dell'imposta per le categorie catastali da A/1 a D/10 espressa in termini pro capite, indicizzata sulla media regionale posta convenzionalmente pari a 100; di tale valore comunale viene calcolato l'opposto per evidenziare quegli enti che, distanziandosi dalla media regionale in senso negativo, manifestano un maggior fabbisogno di risorse. Per la determinazione del "numero indice" sopra descritto si attinge all'ultima base dati di patrimonio immobiliare comunale fornita dalle Agenzie del Territorio; tale dato è rapportato alla popolazione residente dell'ultima fonte ISTAT. Le basi imponibili ICI sono calcolate secondo quanto stabilito dall'*art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “Riordino della finanza degli Enti Territoriali, a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”*.

RIS - L'indicatore relativo al volume delle entrate del comune “RIS” è determinato a partire dai dati contenuti nell'ultimo certificato di conto consuntivo dei comuni. Da tale conto vengono estratti i valori complessivi (accertamenti di competenza) relativi alle entrate proprie comunali di natura tributaria (Titolo I) e rapportati alla popolazione residente nello stesso anno di fonte ISTAT. Il numero indice è ottenuto dal rapporto di ciascun valore procapite comunale con il valore medio regionale posto convenzionalmente pari a 100; di tale valore comunale viene calcolato l'opposto per evidenziare quegli enti che, distanziandosi dalla media regionale in senso negativo, manifestano un maggior fabbisogno di risorse.

ISTR - L'indicatore relativo alla spesa per assistenza scolastica comunale “ISTR” è determinato a partire dai dati contenuti nell'ultimo certificato di conto consuntivo dei comuni per l'anno finanziario di riferimento. Da tale conto vengono estratti i valori complessivi della spesa corrente (impegni) relativi alla funzione di istruzione pubblica (codice 4055) e rapportati alla popolazione residente in età scolare (6-18 anni) nello stesso anno di fonte ISTAT. Il numero indice è ottenuto dal rapporto di ciascun valore procapite comunale con il valore medio regionale posto convenzionalmente pari a 100.

DENS - L'indicatore relativo alla densità della popolazione “DENS” è determinato come numero indice del valore comunale di popolazione residente per chilometro quadrato di fonte ISTAT registrato a livello comunale rapportato al valore medio regionale posto convenzionalmente pari a 100. L'impiego della media aritmetica per il calcolo del valore regionale rappresenta una forzatura metodologica (in quanto esiste il valore regionale di densità ed in ogni caso trattandosi di grandezza non lineare richiederebbe l'applicazione di altre misure statistiche) ma le esigenze di “quadratura” della sommatoria delle distanze comunali e la verifica dei risultati ottenuti ci inducono a non considerare rilevante questa limitata distorsione prodotta. Il numero indice è ottenuto dal rapporto di ciascun valore pro capite comunale con il valore medio regionale

posto convenzionalmente pari a 100; di tale valore comunale viene calcolato l'opposto per evidenziare quegli enti che, distanziandosi dalla media regionale in senso negativo, manifestano un maggior disagio nell'esercizio della funzione di assistenza scolastica.

Fonti di raccolta dei dati per il calcolo degli indicatori:

- I dati sulla popolazione scolastica sono desunti dalle statistiche della popolazione residente per età dell'ISTAT;
- I dati del patrimonio immobiliare sono forniti dalle Agenzie del Territorio come dato di stock;
- I dati delle entrate tributarie comunali sono desunti dai Certificati di Conto Consuntivo dei Comuni della Liguria per l'anno finanziario di riferimento;
- I dati della spesa comunale per l'assistenza scolastica sono desunti dai Certificati di Conto Consuntivo dei Comuni della Liguria per l'anno finanziario di riferimento relativamente alla funzione "istruzione ed assistenza scolastica" della parte corrente della spesa;
- I dati sulla densità della popolazione a livello comunale sono di fonte ISTAT.

Le risorse complessive vengono pertanto destinate ai singoli Comuni, tenuto conto degli indicatori quantitativi sopra definiti, secondo le seguenti percentuali:

- Il 50% ripartito sulla base della popolazione scolastica.

Al fine di aiutare i piccoli Comuni, in relazione alla popolazione scolastica residente, si assegnano pesi differenti per fasce numeriche, sulla base dei seguenti coefficienti:

studenti	Pesi
da 0 a 100	1,9
da 101 a 1.000	1,5
da 1.001 a 10.000	1,2
oltre 10.000	1

- Il 15% ripartito tra i Comuni Montani e parzialmente montani inseriti negli ambiti territoriali indicati nell'*Allegato A della L.R. n. 24/2008* e successive modificazioni e integrazioni;
- il 35% suddiviso tra i seguenti indicatori: 43% ISTR, 15% ICI, 15% RIS, 27% DENS.

Funzioni delle province

Per l'esercizio delle funzioni amministrative delle Province in materia sono corrisposti annualmente contributi in proporzione al numero di studenti frequentanti la scuola secondaria di secondo grado nelle singole Province.

La relativa istruttoria è attivata direttamente dalla struttura regionale competente sulla base di dati comunicati dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.

Nel triennio 2008-2010 sono state erogate complessivamente risorse per euro 1.800.000,00.

Acquisto automezzi per il trasporto degli alunni

Durante il triennio ed in base alla disponibilità delle risorse la Giunta Regionale può disporre per l'attuazione di questo intervento sulla base di quanto segue.

I Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti possono presentare domanda per l'assegnazione di contributi in conto capitale per l'acquisto di scuolabus da adibirsi al servizio di trasporto degli alunni. Il contributo viene assegnato calcolando il 70% della spesa preventivata sino ad un limite massimo di euro 40.000,00=. Qualora l'importo assegnabile, risultante dal calcolo di cui sopra, superi il limite massimo sopra indicato, al fine di addivenire alla parziale e/o totale copertura del 70% previsto si provvederà, nei limiti delle disponibilità di bilancio, alla quantificazione di una ulteriore quota calcolata con metodo proporzionale fra tutte le domande che presentano tali eccedenze.

Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle richieste pervenute risulti superiore alle disponibilità di bilancio si provvederà alla definizione di una graduatoria che terrà conto delle seguenti priorità:

- Istituzione di servizi che interessino la popolazione scolastica di più Comuni (in questo caso la domanda potrà essere presentata dai Comuni in forma associata);
- Comuni classificati montani o depressi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- Trasporto disabili;
- Popolazione scolastica nella fascia dell'obbligo scolastico (6 – 14).

I Comuni possono presentare entro il termine che sarà definito dalla Giunta Regionale apposita istanza, corredata del preventivo di spesa e del provvedimento esecutivo, approvato dall'organo competente, attestante l'impegno del Comune ad integrare il contributo regionale con propri fondi.

Non sono ammesse, per quattro anni a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione, le istanze presentate da Comuni già beneficiari del contributo, al fine di consentire anche ad altri soggetti l'accesso al finanziamento regionale.

In caso di revoca del contributo, l'assegnatario è escluso da ulteriori finanziamenti per il biennio successivo a decorrere dalla data del provvedimento di revoca.

Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella preventivata, il contributo assegnato verrà rideterminato, non potendo lo stesso, superare il 70% della spesa effettivamente sostenuta.

La somma assegnata può essere liquidata solo dopo l'invio alla Regione alternativamente di:

- copia conforme all'originale della fattura di acquisto regolarmente emessa e quietanziata;
- dichiarazione attestante l'impegno ad inviare successivamente la documentazione prevista a conferma dell'avvenuto pagamento.

Nel triennio 2008-2010 sono state erogate complessivamente risorse per euro 703.000,00.

Interventi per le istituzioni scolastiche e formative

Durante il triennio ed in base alla disponibilità delle risorse la Giunta Regionale può disporre per l'attuazione di questo intervento sulla base di quanto segue.

Come previsto dall'*articolo 9 comma 2 della legge regionale n. 15/2006* la Regione sostiene l'autonomia delle istituzioni scolastiche concorrendo alla realizzazione di azioni, non curricolari, programmate dalle ISA stesse e volte a migliorare i livelli di qualità dell'offerta educativa, e prioritariamente:

- a) l'integrazione degli alunni disabili;
- b) il sostegno e il recupero dei ragazzi a rischio esclusione sociale;
- c) l'innovazione, sperimentazione e ricerca in ambito didattico e formativo;
- d) il raccordo tra diversi gradi e ordini di scuole;
- e) la prevenzione ed educazione alla salute, il raccordo educativo con la famiglia;
- f) l'integrazione con Enti Locali.

Le Istituzioni Scolastiche possono presentare alla Regione un solo progetto rispondente ad uno o più degli indirizzi di cui sopra per accedere ad un contributo.

I progetti devono essere trasmessi alla Regione Liguria entro il termine che sarà definito dalla Giunta Regionale.

Sono presi in considerazione esclusivamente i progetti volti a sviluppare attività ed interventi non previsti dall'ordinamento o riconducibili alla struttura curricolare dell'offerta formativa dell'Istituto.

La valutazione dei progetti di cui sopra è effettuata da una Commissione nominata dal direttore Generale del Dipartimento competente della Regione e composta da due componenti esperti della regione Liguria e un componente designato dal Direttore scolastico Regionale.

La valutazione dei singoli progetti avviene prioritariamente su quelli promossi da reti scolastiche e sulla base dei seguenti criteri

- presenza di cofinanziamento di enti locali o altri soggetti del territorio;
- priorità ai progetti che possono costituire buone pratiche ripetibili da altre istituzioni scolastiche;
- presenza di rete e relazioni con il territorio;
- coinvolgimento nel progetto degli enti locali di riferimento;
- rispondenza alle finalità indicate – valenza della proposta;
- qualità ed entità dello staff dedicato al progetto;
- qualità del sistema di supervisione, monitoraggio e valutazione del progetto;
- dettaglio e congruità della spesa;
- entità del cofinanziamento.

Si conferma la priorità ai progetti volti al sostegno della continuità educativa, all'innovazione didattica, allo sviluppo di strategie innovative per l'orientamento scolastico e all'integrazione degli istituti secondari di secondo grado con i centri di formazione professionale.

Nel triennio 2008-2010 sono state erogate complessivamente risorse per euro 2.093.650,00.

Libri di testo in comodato d'uso gratuito e libri di testo elettronici

Durante il triennio ed in base alla disponibilità delle risorse per dare piena attuazione alle politiche per il diritto allo studio ed in particolare a quanto disposto dall'art. 9, comma terzo, lett. b) e c) della *L.R. n. 15/2006*, la Regione provvede, anche al fine di rafforzare gli interventi già previsti dall'art. 12, comma 1, lett. c), a fornire sostegno ai progetti dei singoli istituti scolastici della scuola secondaria di primo e secondo grado che predispongano progetti per l'assegnazione agli studenti meno abbienti di libri di testo in comodato d'uso gratuito da utilizzare a rotazione o eventuali iniziative per la produzione autonoma di sussidi didattici in aggiunta ai testi in uso. I progetti possono anche prevedere la realizzazione e l'adozione di libri di testo elettronici. La Regione può avviare direttamente progetti per la realizzazione e/o l'adozione di libri di testo elettronici.

I progetti devono pervenire alla Regione entro il termine che sarà definito dalla Giunta Regionale e devono contenere:

- 1) ferma restando l'autonomia di ciascun Istituto nella scelta dei testi, l'impegno a mantenere all'interno dei corsi che aderiscono alla sperimentazione, i medesimi testi per almeno tre anni scolastici;
- 2) l'approvazione di specifiche disposizioni per la disciplina del servizio;
- 3) l'indicazione del numero di studenti rispetto ai quali si ritiene di attuare la sperimentazione, tenendo conto che tale numero dovrà essere calcolato sulla base dei beneficiari di borse di studio di cui alla *L.R. n. 15/2006, art. 12, lettera c)* nell'anno precedente a quello cui si riferisce il progetto;
- 4) l'indicazione del numero previsto dei testi scolastici necessari alla realizzazione del progetto;
- 5) L'entità della spesa prevista per la realizzazione del progetto.

Le risorse per i progetti presentati sono prelevate dal capitolo relativo alle borse di studio di cui all'art. 12, comma 1, lettera c) "Libri di testo".

La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce i criteri per l'erogazione del contributo nonché la quantificazione della somma complessivamente utilizzabile sino alla misura massima del 10% della somma prevista a bilancio per il finanziamento dei contributi di cui all'art. 12, comma 1, lettera c) "Libri di testo" eventualmente incrementabile in relazione alle richieste pervenute ed ai progetti presentati

La struttura regionale competente valuterà i progetti e assegnerà le predette risorse.

Nel triennio 2008-2010 sono state erogate complessivamente risorse per euro 1.234.900,00.

Azioni regionali per le scuole dell'infanzia

La Regione Liguria contribuisce in via integrativa e surrogatoria agli interventi ed alla responsabilità primaria dei Comuni nel ricercare le condizioni affinché il servizio di scuola dell'infanzia non venga a mancare ai cittadini residenti nel loro territorio. Al fine di dare attuazione a quanto previsto all'*art. 10 della legge regionale n. 15/2006* con il presente Piano regionale vengono previste le seguenti azioni volte a sostenere ed incrementare l'offerta educativa per la scuola dell'infanzia.

A. erogazione ai Comuni per le scuole paritarie comunali ovvero convenzionate secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta regionale.

1. A tal fine si destina il 40% dello stanziamento riferito all'articolo 10. L'importo determinato è suddiviso tra tutte le scuole paritarie per l'infanzia convenzionate nella misura dell'80% in rapporto al numero delle sezioni e per il restante 20%, in modo aggiuntivo, in rapporto alle sezioni ubicate in territorio montano.

2. Inoltre si destina il 5% dello stanziamento riferito all'articolo 10 al fine di promuovere la stipula di nuove convenzioni, secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta regionale. Il contributo per ogni singola convenzione non può comunque superare euro 10.000,00=. Nel caso della stipula di più convenzioni da parte del medesimo Comune l'ammontare del contributo non potrà superare euro 30.000,00=.

B. erogazione diretta alle scuole paritarie.

1. Per dare completa risposta alle richieste del territorio e alle esigenze delle famiglie anche in assenza di convenzione con il comune. Il contributo verrà erogato sulla base del numero delle sezioni appartenenti ad ogni scuola paritaria. A tal fine si destina il 15% dello stanziamento riferito all'articolo 10.

2. Per interventi derivanti da situazioni di emergenza strutturale non prevedibili al momento dell'elaborazione dell'offerta formativa cagionate da eventi atmosferici particolarmente avversi.

Sono, ovviamente escluse, le manutenzioni ordinarie e straordinarie riferibili alla normale vetustà degli edifici scolastici e dei relativi impianti. La domanda dovrà essere corredata da una relazione sulle circostanze meteoriche che hanno determinato l'emergenza strutturale al plesso scolastico, da una relazione tecnica esplicativa degli interventi da realizzare, computo metrico estimativo degli interventi previsti. A tal fine si destina il 16% dello stanziamento riferito all'articolo 10. L'importo assegnabile, per ogni singolo progetto, non potrà superare la somma di euro 30.000,00=.

C. erogazione diretta alle scuole paritarie comunali o convenzionate per progetti finalizzati all'inserimento di disabili, minori stranieri, lotta al disagio sociale.

La valutazione del progetto terrà conto:

- della valenza pedagogica didattica;
- della qualità innovativa delle iniziative proposte;
- dell'entità dell'eventuale cofinanziamento del progetto;
- della possibilità di prosecuzione autonoma dei progetti presentati;
- del numero di alunni beneficiari coinvolti nel progetto.

L'importo assegnabile, per ogni singolo progetto, non potrà superare la somma di euro 15.000,00=.

A tal fine si destina il 15% dello stanziamento riferito all'articolo 10.

D. erogazione diretta alle Federazioni o associazioni rappresentative delle scuole dell'infanzia, al fine di promuovere il coordinamento pedagogico-didattico. A tal fine si destina l'1% dello stanziamento riferito all'articolo 10. Il contributo verrà assegnato tenuto conto del numero di scuole rappresentate.

E. erogazione diretta ai Comuni o alle scuole paritarie per l'istituzione di nuove Scuole per l'infanzia da istituire in territori ove è assente o insufficiente rispetto alla domanda l'offerta formativa, purché coerenti con il Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica. A tal fine si destina l'8% dello stanziamento riferito all'articolo 10.

La convenzione tra le amministrazioni locali e le scuole dell'infanzia gestite da Enti privati, Istituzioni di natura pubblica e privata, Associazioni, Fondazioni, Cooperative senza scopo di lucro deve essere redatta secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta Regionale. In caso di convenzione già stipulata tra Comune e scuole paritarie per l'infanzia lo schema tipo, può essere adottato al momento del rinnovo della convenzione esistente.

Le istanze dovranno pervenire alla Regione entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.

È comunque ammessa da parte di una medesima scuola la presentazione di un solo progetto per ciascuna tipologia d'intervento.

La valutazione delle istanze di cui ai progetti derivanti da situazioni di emergenza strutturale, progetti per inserimento disabili, minori stranieri e di contrasto al disagio sociale, per il coordinamento pedagogico-didattico e per l'istituzione di nuove scuole sarà effettuata da una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento competente e composta da tre funzionari regionali esperti in materia.

Nel caso in cui la cifra complessiva richiesta per ciascuna tipologia d'intervento risulti superiore alla corrispondente percentuale prevista, nei limiti della disponibilità complessiva del capitolo di bilancio di riferimento, la Giunta Regionale potrà procedere alla quantificazione di una ulteriore quota da calcolarsi sulla base di tutte le risorse eventualmente rimaste disponibili nel capitolo di bilancio medesimo.

Nel triennio 2008-2010 sono state erogate complessivamente risorse per euro 3.600.770,00.

La Giunta regionale può modificare annualmente le percentuali previste in questa disposizione con suo provvedimento a fronte di particolari esigenze o limitazioni di bilancio, con particolare riguardo alle scuole dell'entroterra.

Sezioni primavera

L'accordo Stato Regioni del 14 giugno 2007 ha dato il via alla sperimentazione di un'offerta educativa integrativa sperimentale a favore dei bambini di età compresa fra i 24 ed i 36 mesi, mediante l'apertura delle cosiddette "Sezioni Primavera", già previste dall'*articolo 10 comma 5 della legge regionale n. 15/2006* e richiamate dall'*art. 9 della legge regionale n. 18/2009*.

La *legge regionale n. 18/2009* conferma la scelta di porre le sezioni primavera in continuità con la scuola dell'infanzia, ove vengono attuate e gestite, d'intesa con le articolazioni territoriali del MIUR, sentite le rappresentanze degli enti locali.

La legge individua con priorità le zone prive di servizi socio-educativi per l'infanzia e le zone di particolare disagio sociale ed educativo dei piccoli comuni e delle periferie urbane.

La Giunta Regionale definisce annualmente i criteri e le modalità di attuazione della sperimentazione.

In data 7 ottobre 2010 è stata sancita un' intesa in Conferenza Unificata sui servizi socio-educativi per bambini in età compresa fra 24 e 36 mesi con validità triennale, assegnando alla Regione Liguria l'equivalente del 3,57 % delle risorse statali complessivamente erogate anno dopo anno a partire dal 2010.

Sono stati altresì confermati gli organismi di livello nazionale e regionale già previsti nelle intese 2007, 2008 e 2009, in particolare il tavolo tecnico interistituzionale di confronto formato dalla Regione Liguria, dall'USR Liguria e dall'ANCI. Alcuni dati relativi ai seguenti anni scolastici:

Numero delle S.P. e degli allievi inseriti

2007/2008 Sezioni 58 Bambini 965

2008/2009 Sezioni 88 Bambini 1454

2009/2010 Sezioni 95 Bambini 1598

Nel triennio 2008-2010, oltre al finanziamento statale globale di euro 3.286.380,00 la Regione ha erogato direttamente complessivamente risorse per euro 2.456.000,00.

Sono state realizzate specifiche intese fra la Regione Liguria e l'Ufficio Scolastico Regionale, sulla base dei criteri forniti dal Ministero della Pubblica Istruzione per il riparto dei fondi statali, per la programmazione e gestione complessiva delle sezioni, nel rispetto dell'accordo definito in sede di Conferenza Unificata in data 20 marzo 2008 e sulla base delle linee guida operative con esso coerenti, da utilizzarsi anche rispetto al finanziamento delle sezioni anche con fondi regionali.

Il Tavolo tecnico interistituzionale di valutazione e confronto, composto da Rappresentanti della Regione, dell'ANCI, dell'Ufficio Scolastico Regionale, si avvale, senza gravame di spesa, anche della collaborazione di esperti provenienti dal mondo della scuola statale, comunale o paritaria, dell'associazionismo, dell'Università.

> in sede regionale, il Tavolo tecnico di valutazione e confronto ha finalità di indirizzo e verifica e di predisposizione di eventuali iniziative di supporto all'esperienza; la delegazione regionale al tavolo è stata da subito composta da:

- dipendente regionale
- esperto afferente al servizio di assistenza tecnica alla struttura regionale
- esperto di area non statale (FISM)

> in sede locale il Comune è riconosciuto come soggetto "regolatore" della nuova offerta educativa, nel quadro della programmazione e della normativa regionale.

A fronte delle intese già esistenti la Regione può nel triennio 2011-2013 sviluppare due distinte linee di intervento. Il primo ambito consiste nel sostenere la rete esistente nell'anno scolastico 2010/2011. Il secondo ambito consiste nel sostegno allo sviluppo mediante contribuzione alle sezioni primavera che nascono nei territori dove non è stato raggiunto l'obiettivo di Lisbona.

Per le sezioni che non trovano copertura nei finanziamenti ministeriali, si può intervenire con risorse regionali, a cui dovrà aggiungersi un cofinanziamento comunale in termini di risorse umane e strumentali, rapportando il contributo alla singola sezione al numero delle domande ammesse ma non soddisfatte e alla compartecipazione del soggetto gestore al mantenimento della sperimentazione.

Contributo per il merito scolastico

Durante il triennio ed in base alla disponibilità delle risorse la Giunta Regionale può disporre per l'attuazione di questo intervento sulla base delle seguenti disposizioni definendo anche le ulteriori modalità operative per la sua realizzazione tra cui i criteri per formulazione della graduatoria regionale.

In relazione a quanto stabilito dall'*art. 11 della L.R. n. 15/2006* la Regione può erogare contributi per gli studenti più meritevoli, residenti in Liguria e frequentanti istituzioni, anche formative, della scuola secondaria superiore statale e paritaria, al fine di rendere esigibile il diritto allo studio per ogni studente.

La domanda per l'accesso al contributo per il merito scolastico può essere presentata dagli studenti che nell'anno scolastico di riferimento hanno riportato una media dei voti in tutte le materie (escluse condotta/comportamento, educazione fisica/scienze motorie, religione e le materie opzionali) almeno di 8,5/10, in assenza di sospensione di giudizio.

La media dei voti riportata dagli studenti che nell'anno scolastico di riferimento sostengono gli esami di maturità o di qualifica professionale è quantificata sulla base dei voti di ammissione agli esami stessi riferita

alle materie di cui al punto precedente e l'erogazione del contributo è condizionata dal successivo superamento dei suddetti esami.

L'erogazione del contributo può essere disposta solo a studenti che, in possesso del requisito di merito richiesto per l'accesso, abbiano una situazione reddituale familiare non superiore a euro 30.000,00 (ISEE).

Ai fini della quantificazione della su indicata situazione si applicano i seguenti ulteriori abbattimenti sul reddito ISEE:

- euro 4.000,00 per ogni persona con handicap riconosciuto ai sensi della *legge 104/1992* a carico del nucleo familiare;

- per i figli a carico, oltre lo studente interessato al contributo: euro 3.000,00 per il secondo figlio; euro 7.000,00 per il secondo ed il terzo figlio; euro 11.000,00 per il secondo, il terzo ed il quarto o più figli.

Il contributo per merito scolastico è cumulabile con un'eventuale borsa di studio.

L'entità del contributo per il merito scolastico è differenziata per fasce di reddito:

- fino a euro 10.000,00 di reddito ISEE il contributo è di euro 600,00

- da euro 10.001,00 a 20.000,00 di reddito ISEE il contributo è di euro 500,00

- da euro 20.001,00 a 30.000,00 il reddito ISEE il contributo è di euro 400,00.

Le istanze devono essere presentate entro il termine che è definito dalla Giunta Regionale alle Istituzioni scolastiche autonome, statali e paritarie, nonché agli Enti di formazione professionale attuatori di progetti triennali per gli studenti che abbiano concluso l'ultimo anno, che provvedono ad inoltrarle alle Province territorialmente competenti entro i successivi dieci giorni.

Entro il termine che è definito dalla Giunta Regionale le Province raccolgono le domande e provvedono a redigere ed approvare la relativa graduatoria provinciale.

Sulla base delle graduatorie provinciali è definita un'unica graduatoria regionale.

Nel triennio 2008-2010 sono state erogate complessivamente risorse per euro 3.583.400,00.

Borse di studio

L'articolo 12 della legge regionale dispone che la Regione, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado nonché agli alunni dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale, in obbligo di istruzione/formazione ai sensi della *L.R. n. 15/2006*, nei limiti delle risorse disponibili istituisce borse di studio da erogarsi, su graduatorie differenziate, nella misura massima del 60% delle spese sostenute dalle famiglie e certificate, relative a:

a) Iscrizione e contributi relativi alla frequenza scolastica;

b) Attività integrative inserite nel Piano dell'offerta formativa, contributi di laboratorio, spese di trasporto e di mensa scolastica;

c) Libri di testo.

Nell'ambito della propria autonomia i Comuni possono decidere quali siano le spese concernenti le attività integrative inserite nel Piano dell'offerta formativa le quali, peraltro, devono essere compatibili con la tipologia dell'indirizzo della scuola e con lo sviluppo e l'arricchimento dell'offerta formativa.

Destinatari

I destinatari delle borse di studio sono gli studenti residenti in Liguria nell'anno scolastico di riferimento. La borsa di studio è concessa al nucleo familiare per ogni figlio frequentante le scuole statali o paritarie primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado.

La borsa di studio viene attribuita alle famiglie degli alunni su graduatorie decrescenti e differenziate in base alla percentuale di incidenza delle spese scolastiche ammissibili e certificate, così come definite dalla legge, sulla situazione reddituale.

L'attribuzione dei contributi è effettuata scorrendo le graduatorie in senso decrescente fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Le borse di studio di cui alla lettera a) non sono cumulabili con quelle di cui alla lettera b).

Le risorse riferite alle borse di studio sono ripartite tra le graduatorie nelle seguenti misure percentuali dell'intero stanziamento per le borse di studio, tenendo anche conto delle risorse statali vincolate: Venticinque per cento per le spese di cui alla lettera a); Quaranta per cento per le spese di cui alla lettera b); Trentacinque per cento per le spese di cui alla lettera c).

Definizione criteri

Ai fini dell'ammissibilità della domanda sono stabiliti i seguenti parametri:

A. Entità massima della borsa di studio: l'importo massimo per ogni graduatoria, differenziato per i diversi ordini di scuola, è il seguente:

- euro 600,00 per la scuola primaria;
- euro 800,00 per la scuola secondaria di primo grado;
- euro 1.100,00 per le istituzioni scolastiche o formative del secondo ciclo della scuola secondaria di secondo grado.

B. Soglia reddituale di priorità: al di sotto della soglia reddituale di euro 15.000,00 (attestazione provvisoria ISEE) si determina la priorità in graduatoria e non viene applicata ai richiedenti la percentuale di incidenza.

C. Soglia massima reddituale: il nucleo familiare deve presentare una situazione reddituale (attestazione provvisoria ISEE) non superiore a euro 30.000,00.

D. Abbattimento soglia reddituale: ai fini della determinazione della soglia reddituale funzionale all'ammissione della domanda ed alla graduatoria si applicano i seguenti ulteriori abbattimenti sul reddito ISEE:

- euro 4.000,00 per ogni persona con handicap riconosciuto ai sensi della *legge 104/1992* a carico del nucleo familiare;

- per i figli a carico, oltre lo studente interessato al contributo: euro 3.000,00 per il secondo figlio; euro 7.000,00 per il secondo ed il terzo figlio; euro 11.000,00 per il secondo, il terzo ed il quarto o più figli.

E. Erogazione delle borse di studio: le borse di studio sono erogate secondo le percentuali delle spese sostenute e documentate sotto definite:

- il 55% della spesa per situazione reddituale inferiore a euro 10.000,00;
- il 45% della spesa per situazione reddituale da euro 10.001,00 a euro 20.000,00;
- il 40% della spesa per situazione reddituale da euro 20.001,00 a euro 30.000,00.

In riferimento alle graduatorie di cui alle lettere b) e c), i singoli Comuni possono partecipare con propri fondi alle spese relative alle borse di studio e possono altresì disporre un decremento fino a 5 punti percentuali dei valori da erogare sopra definiti.

F. Limite minimo dei rimborsi: al fine di evitare diseconomie amministrative e di consentire il rispetto di un corretto rapporto costi/benefici si ritiene utile, in analogia a quanto stabilito sia dal legislatore statale che dal legislatore regionale (da ultimo con la *legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2* recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2006) prevedere un limite minimo per i rimborsi. Non potranno essere presentate e, se presentate, dovranno essere considerate irricevibili domande la cui certificazione di spesa calcolata nella percentuale di fascia reddituale non porti ad un contributo almeno di 50 euro.

G. Entità massima della borsa di studio: la concorrenza su più graduatorie non può portare al superamento dell'entità massima della borsa di studio, stabilita in euro 1.300,00.

H. Partecipazione alle graduatorie: non è consentita la partecipazione contestuale nelle graduatorie a) e b), mentre è consentita la partecipazione contestuale nelle graduatorie a)-c) e b)-c).

Domande e adempimenti

Le domande devono essere presentate dalle famiglie alle Istituzioni Scolastiche frequentate dallo studente nell'anno scolastico di riferimento secondo le seguenti modalità:

- Per le spese relative alla lettera a) "Iscrizione e contributi relativi alla frequenza scolastica" e alla lettera b) "Attività integrative inserite nel Piano dell'offerta formativa, contributi di laboratorio, spese di trasporto e di mensa scolastica" entro e non oltre il 15 ottobre di ogni anno;
- Per le spese relative alla lettera c) "Libri di testo" entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno.

Le Istituzioni scolastiche, entro i quindici giorni successivi alle suddette scadenze, provvederanno ad inviarle:

- all'A.R.S.S.U. per la graduatoria a) "Iscrizione e contributi relativi alla frequenza scolastica";
- al Comune di residenza del richiedente il beneficio per le graduatorie b) "Attività integrative inserite nel piano dell'offerta formativa, contributi di laboratorio, spese di trasporto e di mensa scolastica" e c) "Libri di testo".

Gli studenti residenti in Liguria e frequentanti Istituti scolastici di altre Regioni devono presentare le domande direttamente all'A.R.S.S.U. per i contributi di cui alla lettera a) e direttamente al Comune di residenza per i contributi di cui alle lettere b) e c).

La struttura regionale competente definisce i modelli di richiesta delle borse di studio e le procedure di presentazione delle domande.

Per tutti gli adempimenti necessari ad espletare quanto disposto dalla Legge e dal Piano per l'erogazione delle borse di studio, la Regione demanda

- all'Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari – A.R.S.S.U. in riferimento alle borse di studio di cui alla tipologia definita dalla lettera a),
- ai Comuni di residenza dei richiedenti il beneficio in riferimento alle borse di studio di cui alla tipologia definita dalla lettera b) e dalla lettera c)

l'espletamento delle seguenti procedure:

- Istruttoria delle domande;
- Formulazione e approvazione delle graduatorie;
- Comunicazione degli esiti agli interessati;
- Liquidazione del contributo agli aventi diritto.

Qualora, a conclusione delle sopra indicate procedure, risulti un'eccedenza di risorse destinate alle borse di studio di cui alla lettera c), il Comune potrà utilizzare tale eccedenza per l'acquisto di libri in comodato d'uso da parte delle Istituzioni Scolastiche ubicate nel proprio territorio.

Controlli

I Comuni provvedono ad effettuare, ai sensi del *D.P.R. 445/2000*, in riferimento alle graduatorie b) e c), e l'A.R.S.S.U. in riferimento alla graduatoria a), il controllo a campione sul 5% delle autocertificazioni contenute nelle domande dei soggetti assegnatari del contributo, nonché i conseguenti adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Le somme non indicate dal Comune nel monitoraggio effettuato annualmente dalla struttura regionale competente sono considerate come anticipazione nell'anno successivo quindi non sono corrisposte ai Comuni che omettono tale comunicazione.

I Comuni e l'ARSSU, cui spetta il compito di effettuare i controlli a campione del 5% delle autocertificazioni, devono trasmettere alla Regione una relazione annuale sui controlli effettuati.

Disposizioni a favore dei figli di coloro che hanno riportato inidoneità assoluta al lavoro e di vittime di incidenti mortali sul lavoro

La Regione, al fine di realizzare una politica di sostegno e solidarietà nei confronti delle famiglie di coloro che hanno riportato inidoneità assoluta al lavoro e di vittime di incidenti mortali sul lavoro, sostiene i percorsi scolastici e formativi dei figli delle vittime.

A tal fine, per i soggetti di cui sopra sono previste le seguenti agevolazioni:

- priorità assoluta nelle graduatorie per borse di studio, indipendentemente dalla situazione reddituale familiare, purché non superiore a euro 30.000,00 secondo attestazione provvisoria ISEE, nonché dalla percentuale di incidenza della spesa sostenuta sul reddito;
- elevazione del limite di erogazione della borsa di studio al 70% della spesa sostenuta e documentata.

I soggetti interessati devono produrre, oltre alla documentazione prevista per l'accesso alle borse di studio, un documento attestante lo status di figli di coloro che hanno riportato inidoneità assoluta al lavoro o di figli di vittime di incidenti mortali sul lavoro.

Le risorse

Nel triennio 2008/2010 complessivamente sono state distribuite risorse per euro 18.424.406,49.

Interventi di diritto allo studio per tutto l'arco della vita

Durante il triennio ed in base alla disponibilità delle risorse la Giunta Regionale può disporre per l'attuazione di questo intervento sulla base delle seguenti disposizioni.

Per realizzare il sostegno del diritto allo studio durante tutto l'arco della vita, come previsto dall'*art. 13 della L.R. n. 15/2006*, la Regione Liguria sostiene l'esperienza dei Centri per l'educazione degli adulti e favorisce l'integrazione tra le istituzioni scolastiche che attuano corsi serali e i Centri stessi.

Le ISA, anche in rete con le Organizzazioni afferenti al terzo settore impegnati in azioni di integrazione degli stranieri, possono presentare alla Regione progetti finalizzati agli interventi di cui sopra.

Le risorse disponibili sono indirizzate prioritariamente a progetti non curricolari per la prima alfabetizzazione, rivolti soprattutto agli adulti stranieri. I progetti devono essere necessariamente cofinanziati.

Qualora vi siano le risorse a bilancio il contributo regionale per ogni progetto non può superare euro 15.000 e comunque può essere ridotto proporzionalmente per assicurare il rispetto delle risorse disponibili.

Le domande devono essere inviate alla Regione entro il termine che sarà definito dalla Giunta Regionale.

La Struttura regionale competente, attraverso un gruppo di lavoro istituito dal Direttore Generale del dipartimento competente e composto da tre funzionari regionali esperti in materia, approva i progetti sulla base dei seguenti criteri:

- Un solo progetto per richiedente;
- Numero degli alunni coinvolti nel progetto;
- Progetto volto alla prima alfabetizzazione per stranieri finalizzata al superamento dell'esame di Stato per il conseguimento del titolo di scuola secondaria di primo grado.

La Regione può erogare altresì un contributo straordinario agli adulti residenti in Liguria che abbiano conseguito il titolo di studio di scuola secondaria di primo grado o di scuola secondaria di secondo grado, secondo le seguenti modalità:

- euro 400,00 agli adulti che hanno conseguito il titolo di studio di scuola secondaria di primo grado e che abbiano una situazione reddituale familiare non superiore a euro 10.000,00 (ISEE).
- euro 800,00 agli adulti che hanno conseguito il titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado e che abbiano una situazione reddituale familiare non superiore a euro 10.000,00 (ISEE).

Ai fini della quantificazione della su indicata situazione si applica un abbattimento sul reddito ISEE di euro 2.500,00 per ogni persona con handicap riconosciuto ai sensi della *legge 104/1992* a carico del nucleo familiare e per ogni figlio a carico, oltre alla persona interessata al contributo.

I contributi di cui sopra sono erogati dalla Regione fino ad esaurimento delle risorse disponibili su graduatorie regionali decrescenti formulate sulla base del reddito ISEE.

Per la formulazione delle graduatorie nonché per gli adempimenti necessari alla liquidazione dei singoli importi agli aventi diritto, la Regione si avvale dell'A.R.S.S.U.

Nel triennio 2008-2010 sono state erogate complessivamente risorse per euro 264.764,21.

Centri di formazione integrata e progetti multisettoriali

Al fine di prevenire situazioni di dispersione scolastica e di disagio giovanile l'*art. 24 della L.R. n. 18/2009* favorisce l'istituzione dei Centri di Formazione Integrata che operano al servizio del territorio di più comuni. I Centri agiscono sia per quanto riguarda il diritto allo studio (scuole di ogni ordine e grado) sia per quanto riguarda la formazione al fine dell'inserimento scolastico-formativo degli studenti appartenenti alle fasce deboli, vengono in particolare sviluppate attività anche al di fuori dell'orario delle lezioni (attività sportive, musicali, teatrali ecc.) Attività finalizzate a favorire il pieno sviluppo della personalità, delle capacità dello studente e a migliorare il rapporto con gli altri.

Al fine delle predette azioni l'*art. 25 della L.R. n. 18/2009* prevede anche il sostegno dei progetti multisettoriali finalizzati ad armonizzare le politiche scolastiche e formative con quelle sociali.

Mentre i Centri di Formazione Integrata sono organizzazioni con carattere di permanenza, la realizzazione dei progetti multisettoriali si attua mediante un accordo (rete) fra diversi soggetti tra cui le ISA od organizzazioni formative che li gestiscono, un soggetto pubblico che deve sempre intervenire, ed infine un soggetto privato o del terzo settore; l'accordo ha lo scopo di presentare alla Regione un progetto educativo annuale, biennale o al massimo triennale (progetto da presentarsi, comunque, ogni anno entro i termini di scadenza previsti dalla normativa) che si articola in azioni da compiersi non solo nei tempi scolastici ma che comprenda anche attività svolte al di fuori del tempo curricolare.

Centri di formazione integrata

I Centri di formazione integrata possono essere gestiti da soggetti pubblici, privati o del terzo settore, in partnernariato con una o più reti tra scuole, in modo sinergico e complementare e devono durare nel tempo e rispondere ad un progetto educativo complessivo. Possono essere sede di progetti multisettoriali e operare con convenzione anche per soggetti frequentanti altre istituzioni scolastiche.

Sono destinatari del riconoscimento i soggetti dotati di configurazione giuridica e finanziaria autonoma, che abbiano fra le proprie finalità istituzionali l'istruzione, la formazione professionale ed escludano espressamente lo scopo di lucro. Pertanto sono da intendersi quali destinatari le scuole statali e paritarie e gli Enti di formazione professionale accreditati dalla Regione Liguria per la macrotipologia "A".

Attualmente l'unico Centro di Formazione Integrata esistente è il "Villaggio del Ragazzo" di Cogorno.

Sono riconosciuti nel mese di dicembre di ciascun anno i nuovi Centri di Formazione Integrata che abbiano presentato domanda almeno sei mesi prima. Il riconoscimento è disposto con deliberazione della Giunta regionale fra i soggetti che possiedono i requisiti a seguito di un'istruttoria tesa a verificare il possesso dei seguenti requisiti:

- caratteristiche istituzionali
- capacità di operare al servizio del territorio
- capacità operativa

- capacità educativa
- adeguatezza delle risorse umane impiegate e capacità logistico strutturale.

La valutazione delle richieste di riconoscimento pervenute avverrà a cura del competente ufficio; l'istruttoria termina con l'ammissione a valutazione della domanda, da effettuarsi entro 90 giorni dalla data di presentazione da una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento competente e composta da tre funzionari regionali esperti in materia.

Alla verifica documentale seguiranno altresì apposite verifiche in loco.

La valutazione si basa sull'accertamento del possesso dei seguenti requisiti:

- Capacità istituzionale: Verifica, attraverso lo statuto del richiedente, della compatibilità dello stesso con i requisiti richiesti per potere operare azioni di formazione globale e di recupero sociale e per prevenire situazioni di dispersione scolastica o di estremo disagio;
- Capacità di operare al servizio del territorio: documentazione attestante la stipula di convenzione sottoscritta con una Provincia ligure o con almeno cinque Comuni;
- Capacità operativa: l'organizzazione deve svolgere attività a favore di almeno 100 minori; il requisito viene accertato attraverso un'autocertificazione dell'organizzazione che specifichi l'attività svolta nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda;
- Capacità educativa: presenza di una proposta educativa indirizzata verso una formazione globale riferibile anche ad attività svolte al di fuori del tempo curricolare, il recupero sociale, la prevenzione di dispersione scolastica e formativa;
- Requisiti del personale impiegato: possesso di risorse umane adeguate professionalmente nel campo educativo ed assunti con regolare contratto di lavoro;
- Capacità logistico strutturale: possesso da parte dell'organizzazione di strutture adeguate alla realizzazione della proposta educativa attraverso una dettagliata descrizione delle strutture, degli spazi a disposizione per l'attività ed un elenco delle attrezzature.

I Centri possono presentare richiesta di contributi alla Regione entro il 30 settembre di ciascun anno.

Nel caso di assegnazione di contributi le liquidazioni verranno effettuate con le seguenti modalità:

- 90% del contributo concesso a seguito della comunicazione di inizio dell'attività corredata dalla polizza fidejussoria assicurativa o bancaria, a garanzia di tale liquidazione;
- 10% del contributo a saldo della trasmissione della relazione finale dell'attività svolta, che deve essere preventivamente approvata dall'Assemblea prevista dalle Convenzioni con i Comuni e la Provincia completa del rendiconto finale delle spese sostenute.

I progetti devono concludersi entro un anno dalla data di inizio attività.

Nel triennio 2008-2010 sono state erogate complessivamente risorse per euro 1.236.700,00.

Progetti multisettoriali

Durante il triennio ed in base alla disponibilità delle risorse la Giunta Regionale può disporre per l'attuazione di questo intervento sulla base delle seguenti disposizioni.

I Progetti devono essere finalizzati ad armonizzare le politiche scolastiche e formative con quelle sociali, favorendo forme di modulazione dei percorsi educativi per assicurare con interventi plurimi e azioni di prevenzione rivolte anche alla riduzione della eventuale emarginazione sociale; di sostegno e di recupero; ovvero attraverso l'inserimento scolastico di soggetti deboli a rischio di dispersione scolastica da attuarsi mediante il recupero del dialogo con la famiglia al fine della riprogettazione del percorso scolastico del figlio, secondo progetti ispirati alla massima integrazione e al successo scolastico e formativo.

I progetti multisettoriali hanno visto la partecipazione di istituzioni scolastiche statali e paritarie.

Nel triennio 2008-2010 sono state erogate complessivamente risorse per euro 1.029.000,00.

Possono presentare i progetti multisettoriali le scuole statali e paritarie e gli Enti di formazione professionale accreditati per la macrotipologia "A".

In particolare nell'ottica di incentivare la realizzazione di progetti di reti locali accanto ad un soggetto pubblico che deve sempre intervenire, possono partecipare dei soggetti privati o del terzo settore ed anche soggetti privati privi di fini di lucro operanti nel settore delle attività sociali.

Le domande devono essere presentate entro il termine che sarà definito dalla Giunta Regionale alla Regione Liguria, che le esaminerà, valuterà ed erogherà il contributo. Qualora vi siano le risorse a bilancio l'entità massima del contributo regionale per ogni progetto non può superare euro 50.000,00.

Saranno finanziati prioritariamente i progetti in cui è prevista l'integrazione degli alunni extracomunitari e di quelli diversamente abili che potranno essere realizzati da reti di scuole.

La domanda dovrà contenere:

- a) domanda di ammissione al contributo;
- b) lettera di intenti (sottoscritta da tutti gli aderenti al partenariato stesso) in particolare dovrà contenere l'indicazione dell'Ente capofila che assume le funzioni di regia della rete, di garante della effettiva operatività ovvero di ogni altro adempimento richiesto dalla Regione;
- c) progetto completo del dettaglio delle attività da svolgersi, della tempistica e dei costi (contesto di partenza, operatori coinvolti, obiettivi, attività, tempi di realizzazione e dettaglio dei costi).

In particolare i progetti multisettoriali di cui al punto c) devono essere redatti tenuto conto delle seguenti specifiche:

- Finalità complessive del progetto, con riferimento al successo scolastico e formativo, al recupero della dispersione scolastica e dell'emarginazione sociale;
- Evidenziazione del collegamento tra le finalità e gli obiettivi prescelti con i piani dell'offerta formativa provinciale/territoriale e con i programmi di settore;
- Evidenziazione del contributo di ogni istituzione facente parte del partenariato;
- Destinatari istituzionali (istituzioni scolastiche e formative, reti tra scuole, enti di formazione professionale accreditati e comunque territorio coinvolto);
- Destinatari diretti (utenti che il progetto intende raggiungere, in relazione ad età, condizione sociale, tipologie di disagio o problematiche educative, etc.);

- Piano dettagliato delle attività previste a progetto, suddivise per ogni obiettivo specifico che esse intendono conseguire;
- Indicazione della tempistica di ogni singola attività, in riferimento alle scansioni dell'anno scolastico e del monte ore assegnato a ciascuna di esse;
- Risorse umane coinvolte nel progetto ed eventuali risorse strutturali e/o tecnologiche disponibili per l'attivazione del progetto;
- Piano finanziario che preveda la suddivisione in costi diretti e indiretti, l'articolazione di costi parziali di ogni singola attività ed eventuale cofinanziamento;
- Descrizione del sistema di valutazione del progetto, con precisazione degli indicatori prescelti per ogni singola attività, e del sistema di supervisione e monitoraggio.

Non è comunque ammessa da parte di una medesima Istituzione scolastica e formativa la presentazione di più un progetto.

Non è ammessa la partecipazione in più di un progetto multisettoriale indipendentemente dal ruolo assunto dal soggetto (per esempio presentazione di un progetto come capofila ed contemporaneamente soggetto partner in un secondo progetto). In caso contrario è automaticamente ammesso alla valutazione istruttoria il solo progetto di valore superiore.

La valutazione dei progetti è effettuata da una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento competente e composta da tre funzionari regionali esperti in materia.

La valutazione dei progetti multisettoriali è effettuata sulla base dei seguenti criteri dando priorità ai progetti che possono costituire buone pratiche ripetibili da altri soggetti.

- Qualità tecnica (peso percentuale 80)

o valenza della proposta;

o esperienza del soggetto proponente in materia di azioni di prevenzione, sostegno e recupero, inserimento scolastico di soggetti deboli a rischio di dispersione scolastica; staff dedicato al progetto;

o strutture e spazi educativi;

o rete e relazioni con il territorio;

o sistema di supervisione, monitoraggio e valutazione.

- Qualità economica (peso percentuale 20)

o dettaglio e congruità dell'offerta economica;

o entità del cofinanziamento.

A seguito della valutazione è redatta una graduatoria che verrà soddisfatta, nei limiti delle disponibilità delle somme previste nel capitolo di bilancio di riferimento.

Nel caso di assegnazione del contributo le liquidazioni verranno effettuate con le seguenti modalità:

- 90% del contributo concesso a seguito della comunicazione di inizio attività;

- 10% del saldo del contributo concesso subordinato al termine del progetto mediante presentazione della relazione finale sull'attività svolta e del rendiconto finale delle spese sostenute.

I progetti devono concludersi entro diciotto mesi dalla data di inizio attività.

Azioni per il diritto allo studio per gli alunni disabili

Per il triennio 2011-2013 si ritiene importante perseguire l'unitarietà degli stanziamenti.

La Giunta Regionale determina anno per anno il numero dei corsi specializzati e misti e assegna alle Province le risorse destinate ai corsi stessi che possono in parte provenire dal FSE.

Alle Province, sono assegnate le risorse per l'integrazione degli alunni disabili nella secondaria superiore e nei corsi di formazione professionale. Ai comuni sono assegnate risorse per l'integrazione degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Le risorse erogate agli enti locali non sono sostitutive di ciò che gli stessi sono chiamati ad investire per far fronte alle responsabilità proprie dettate dalle norme nazionali e regionali in materia, devono pertanto essere orientate ad una maggior possibilità di inserimento scolastico e di apprendimento, quindi finalizzate all'assolvimento vero e proprio del diritto allo studio.

È possibile, da parte degli enti locali, destinare le risorse regionali direttamente alle istituzioni scolastiche autonome per un miglior inserimento degli alunni disabili, o alle famiglie, per agevolare l'assolvimento del diritto allo studio dei loro figli.

Nel triennio 2008-2010 sono state erogate complessivamente risorse per euro 17.100.000,00.

Alle risorse di cui sopra si aggiunge una quota significativa dei finanziamenti FSE - P.O.R ob 3 2000/2006 Misura A2 e C2 per il 2006 e dei finanziamenti FSE - P.O ob 2 anno 2007/2013 per il 2007.

Le risorse destinate ai Comuni sono ripartite proporzionalmente secondo i seguenti criteri:

A. Popolazione studentesca riconosciuta disabile ai sensi della normativa vigente, residente nel Comune e frequentante la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado comunicata alla Regione entro la data del 30 giugno di ogni anno;

B. Pesatura del numero ottenuto secondo i seguenti indici:

- Comuni con numero di abitanti inferiore a 5.000: indice 2;
- Comuni con numero di abitanti superiore a 15.000,00: indice 1;
- Altri Comuni: indice 1,5.

Le risorse destinate alle Province sono ripartite proporzionalmente secondo i seguenti criteri:

A. Popolazione studentesca riconosciuta disabile ai sensi della normativa vigente, residente nella Provincia e frequentante la scuola secondaria di secondo grado o i percorsi sperimentali triennali di istruzione e formazione professionale, comunicata alla Regione entro la data del 30 giugno di ogni anno;

B. Numero studenti frequentanti i corsi specializzati e misti ai sensi della *legge regionale n. 19/1994*.

Per i corsi specializzati o misti si deve far riferimento alla programmazione e agli indicatori della formazione professionale per cui le province utilizzano le risorse assegnate ai sensi della presente legge come integrative rispetto ad altre risorse.

Per le Istituzioni scolastiche dove frequentano studenti ai sensi della *legge 104/1992* per i quali non è previsto insegnante di sostegno le risorse saranno ripartite secondo i seguenti criteri:

- rapporto tra le necessità evidenziate dal *D.P.C.M. 185/2006* e l'effettivo contributo erogato dagli Uffici periferici dell'Amministrazione scolastica o dagli Enti locali;
- numero delle domande pervenute alla Regione entro il termine perentorio del 30 luglio di ogni anno.

Ai fini dell'attribuzione del contributo, un gruppo di lavoro istituito dal Direttore Generale del dipartimento competente e composto da tre funzionari regionali esperti in materia, procederà alla valutazione delle domande e alla formazione della graduatoria.

Nell'individuazione dei beneficiari sarà data priorità ai Soggetti che proporranno azioni educative in continuità.

Azioni per il diritto allo studio delle persone detenute

Durante il triennio ed in base alla disponibilità delle risorse la Giunta Regionale può disporre per l'attuazione di questo intervento sulla base delle seguenti disposizioni.

Sulla base di quanto stabilito dall'*articolo 17 della L.R. n. 15/2006* La Regione Liguria può concedere contributi per:

- consentire l'acquisto di testi idonei a sostenere l'offerta formativa delle scuole carcerarie e istituire biblioteche di classe;
- consentire l'acquisto di materiale di consumo (quaderni, penne, ecc) ad uso di coloro che frequentano la scuola in carcere;
- consentire l'acquisto di soft didattico per l'approccio con le nuove tecnologie, anche al fine di percorsi formativi specifici (esempio patente e c d l).

Le Istituzioni scolastiche con sezione carceraria, anche in rete con Associazioni del terzo settore possono presentare alla Regione la domanda per l'accesso ai contributi di cui sopra in relazione a progetti volti ad agevolare l'inserimento sociale delle persone che si trovano in situazione di detenzione.

Entro il termine che sarà indicato dalla Giunta Regionale:

- le Scuole carcerarie possono inoltrare alla Regione la domanda per l'accesso ai contributi di cui sopra;
- le Scuole carcerarie anche in rete con Associazioni del terzo settore possono presentare alla Regione progetti volti ad agevolare l'inserimento sociale delle persone che si trovano in situazione di detenzione.

Ai fini dell'attribuzione del contributo un gruppo di lavoro, istituito dal Direttore Generale del dipartimento competente e composto da tre funzionari regionali esperti in materia, definisce i criteri di valutazione dei progetti e provvede alla formazione della graduatoria.

Qualora vi siano le risorse a bilancio il contributo regionale per ogni progetto non può superare euro 10.000 e comunque può essere ridotto proporzionalmente per assicurare il rispetto delle risorse disponibili.

Nel triennio 2008-2010 sono state erogate complessivamente risorse per euro 105.674,00.

Interventi per gli alunni ricoverati

Durante il triennio ed in base alla disponibilità delle risorse la Giunta Regionale può disporre per l'attuazione di questo intervento sulla base delle seguenti disposizioni.

Sulla base di quanto stabilito dall'*articolo 18 della L.R. n. 15/2006* La Regione, al fine di garantire i percorsi formativi agli alunni ricoverati in ospedale, o in regime di day hospital, stipula protocolli di intesa con le AA.SS.LL., le Aziende Ospedaliere e l'Ufficio Scolastico Regionale.

La Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e secondo le proprie competenze, sostiene gli interventi volti a:

- promuovere l'istruzione degli alunni lungodegenti;
- recuperare i ritardi cognitivi degli alunni ricoverati per brevi periodi;
- programmare gli interventi per gli alunni curati in day hospital;
- personalizzare la dimensione dell'accoglienza;
- programmare il raccordo con la scuola di provenienza;
- garantire la copertura assicurativa e profilattica dei docenti;
- favorire il servizio di istruzione domiciliare.

Le Scuole con sezioni ospedaliere possono presentare alla Regione progetti relativi agli interventi sopraelencati.

Entro il termine che sarà indicato dalla Giunta Regionale le Scuole con sezioni ospedaliere possono presentare alla Regione progetti relativi agli interventi sopraelencati. Ai fini dell'attribuzione del contributo, un gruppo di lavoro istituito dal Direttore Generale del dipartimento competente e composto da tre funzionari regionali esperti in materia, definirà i criteri di valutazione dei progetti e provvederà alla formazione della graduatoria.

Qualora vi siano le risorse a bilancio il contributo regionale per ogni progetto non può superare euro 10.000 e comunque può essere ridotto proporzionalmente per assicurare il rispetto delle risorse disponibili.

Nel triennio 2008-2010 sono state erogate complessivamente risorse per euro 20.000,00.

Azioni di sostegno per alunni nomadi

Durante il triennio ed in base alla disponibilità delle risorse la Giunta Regionale può disporre per l'attuazione di questo intervento sulla base delle seguenti disposizioni.

La Regione Liguria si propone di:

- migliorare l'informazione delle famiglie nomadi sui dispositivi relativi all'istruzione, sull'iter scolastico e sugli aiuti messi a loro disposizione dagli Enti pubblici e privati;
- sperimentare con il portale regionale www.iostudio.liguria.it o sue successive modifiche la formazione a distanza degli alunni nomadi, anche formando "consulenti" itineranti che assistano i studenti e i genitori;

- sostenere progetti finalizzati all'inserimento scolastico predisposti dalle Istituzioni scolastiche anche in rete con Associazioni del Terzo Settore.

I suddetti progetti possono essere trasmessi alla Regione entro il termine che sarà indicato dalla Giunta Regionale. Ai fini dell'attribuzione del contributo per i progetti di cui sopra un gruppo di lavoro istituito dal Direttore Generale del dipartimento competente e composto da tre funzionari regionali esperti in materia, definirà i criteri di valutazione dei progetti e provvederà alla formazione della graduatoria.

Qualora vi siano le risorse a bilancio il contributo regionale per ogni progetto non può superare euro 10.000 e comunque può essere ridotto proporzionalmente per assicurare il rispetto delle risorse disponibili.

Nel triennio 2008-2010 sono state erogate complessivamente risorse per euro 98.500,00.

Ulteriori azioni per favorire lo sviluppo del diritto all'istruzione ed alla formazione

Il MIUR e la Regione Liguria hanno sottoscritto un protocollo d'intesa concernente il progetto regionale denominato "Realizzazione di attività a carattere straordinario destinate all'innalzamento della qualità dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche autonome" impegnando tre milioni di euro.

L'intesa è finalizzata a sviluppare diversi progetti riguardanti, tra l'altro, il rafforzamento dei processi di integrazione e accoglienza degli alunni stranieri, la valorizzazione e la diffusione delle diverse forme di alternanza scuola – lavoro, l'integrazione dei sistemi di istruzione formazione e lavoro.

La realizzazione di questo strumento di progettualità richiede una forte sinergia tra scuole, comuni e territori per migliorare i progetti formativi da un punto di vista quantitativo e qualitativo.

Pianificazione degli interventi per l'edilizia scolastica

Durante il triennio ed in base alla disponibilità delle risorse la Giunta Regionale può disporre per l'attuazione dei seguenti interventi, sulla base di quanto stabilito dall'*articolo 3 comma 3 della L.R. n. 19/2004*:

- a) adeguamento degli edifici scolastici esistenti alle norme vigenti in materia di agibilità, di sicurezza, di igiene e di eliminazione delle barriere architettoniche;
- b) interventi su edifici situati in ambiti territoriali disagiati, tenuto conto anche degli andamenti demografici;
- c) interventi di recupero, ampliamento e riconversione di edifici scolastici o da destinare a tale uso, con particolare riguardo agli interventi inseriti nell'ambito di programmi complessi di riqualificazione urbana;
- d) interventi di promozione, progettazione e realizzazione di nuova costruzione o recupero, di carattere sperimentale, biosostenibili con particolare riguardo all'uso dei materiali non nocivi, all'adozione di scelte volte al contenimento dei consumi energetici ed al ricorso a fonti energetiche rinnovabili ed alternative.

Le risorse regionali sono destinate in via prioritaria al finanziamento degli interventi di cui alla lettera a), per le scuole dell'obbligo.

Complessivamente, tra Stato e Regione nel corso del triennio 2007/2009 sono stati impegnati 12.639.350,00 euro per l'attuazione del c.d. "Patto per la sicurezza". Inoltre, fino al 2010 sono stati impegnati 8.670.079,00 euro a valere sugli altri programmi di finanziamento (FIR, PIN, PICO) e ulteriori 9.974.646,00 euro a valere sui fondi FAS.

Disposizioni comuni

Ogni comunicazione concernente l'attuazione del presente piano avverrà tramite il portale www.iostudioliguria.it, o sue successive modifiche.

La Giunta Regionale può dare indicazioni agli enti locali affinché le risorse ad essi assegnate siano utilizzate per specifiche priorità.

La Giunta Regionale può avvalersi dell'Azienda regionale per i servizi scolastici e universitari (A.R.S.S.U.) per garantire l'economicità della propria attività amministrativa per favorire l'integrazione dei servizi in materia di diritto allo studio, per favorire l'attuazione degli interventi previsti dalla *legge regionale n. 15/2006* e dalla *legge regionale n. 18/2009* e per lo svolgimento dei servizi

collaterali previsti dall'*articolo 39-bis della L.R. n. 15/2006*. A tal fine la Giunta Regionale impartisce disposizioni all'A.R.S.S.U individuando gli interventi per i quali è previsto l'avvalimento, le modalità di erogazione delle risorse ai soggetti beneficiari e l'individuazione dei capitoli di bilancio da utilizzare.

Sempre per favorire l'attuazione degli interventi previsti dalla *legge regionale n. 15/2006* e dalla *legge regionale n. 18/2009* la Giunta Regionale può autorizzare anche progetti ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente piano individuando i capitoli di bilancio da utilizzare.

Per le finalità sopra indicate possono essere anche utilizzati eventuali stanziamenti residui nell'anno di riferimento e/o negli anni precedenti.

Il mancato rispetto da parte degli Enti Locali delle tempistiche indicate nel presente Piano per la realizzazione dei singoli interventi può inficiare l'erogazione dei contributi da parte della Regione Liguria.

Gli Enti Locali devono effettuare direttamente gli adempimenti attribuiti alla loro competenza dalla vigente normativa.

Gli interventi previsti dal presente piano sono attuati compatibilmente con le risorse disponibili.

In presenza di limitate risorse per la realizzazione di interventi progettuali, dove non è diversamente stabilito, verranno erogati contributi a progetti di rilevanza regionale che possano essere realizzati in tutta la regione da soggetti che svolgono le medesime funzioni.

Qualora la legge regionale di assestamento di bilancio o una variazione compensativa finanzia capitoli privi di finanziamento, sono automaticamente prorogati di sessanta giorni i termini previsti dal presente piano per la presentazione di domande di contributi finanziati con i capitoli stessi.

I termini decorrono rispettivamente dalla data di entrata in vigore della legge regionale di assestamento o dell'atto con cui è disposta la variazione compensativa. Il portale www.iostudioliguria.it o sue successive modifiche darà comunicazione di tali fatti.

Per l'anno 2011:

- sono prorogati di un mese i termini previsti per le borse di studio e sono prorogati al 31 dicembre 2011 i termini previsti per la presentazione delle domande per le borse di studio ai Comuni ⁽²⁾;
- sono confermati i termini già previsti dal precedente piano triennale per i centri di formazione integrata e le azioni per il diritto allo studio per gli alunni disabili;
- il 31 luglio 2011 è il termine per la presentazione delle domande di contributo per le azioni regionali per le scuole d'infanzia;

- la Giunta regionale prevede i termini per gli altri interventi eventualmente finanziati con assestamento di bilancio o con variazione compensativa.

Le determinazioni del presente piano costituiscono indicazione programmatica per il triennio 2011-2013 e continuano ad avere efficacia sino all'approvazione del successivo atto di programmazione regionale.

(2) Alinea così modificato dalla *Delib.Ass.Legisl. 29 novembre 2011, n. 30*.
